

Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 (BUR n. 112/1999)

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTO REGIONALE PER L'AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI PER LE SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE

Art. 1 - Finalità.

1. Per il miglioramento e il recupero del patrimonio edilizio scolastico, la Regione concede contributi per lavori di ampliamento, completamento e sistemazione di edifici adibiti o da adibire a sedi di scuole materne, statali e non statali, nonché di scuole elementari e medie, statali, autorizzate e legalmente riconosciute.

Art. 2 - Destinatari.

1. Hanno titolo alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, gli enti locali proprietari degli edifici e le istituzioni pubbliche o private che, proprietarie degli edifici, gestiscono direttamente le scuole o concedono a uso scolastico per almeno dieci anni a titolo gratuito o a canone simbolico, l'utilizzo degli edifici di loro proprietà a enti pubblici o a comitati di gestione rappresentativi anche delle famiglie degli alunni.

Art. 3 - Presentazione delle domande.

1. Ai fini di accedere ai benefici previsti della presente legge, il legale rappresentante dell'ente interessato presenta domanda alla Giunta regionale entro il mese di settembre di ogni anno.

2. Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

- a) una dichiarazione da parte del legale rappresentante che attesti la proprietà dell'immobile e che i lavori, per i quali si richiede il contributo, non sono stati iniziati;
- b) nel caso di istituzioni private, una dichiarazione da parte del legale rappresentante, che si impegni a destinare l'immobile ad uso scolastico per dieci anni o a concederlo per lo stesso uso e periodo a titolo gratuito ovvero a un canone simbolico o in comodato;
- c) una dichiarazione, da parte dell'autorità scolastica competente, attestante il numero degli alunni frequentanti nell'ultimo triennio, il plesso scolastico per il quale si richiedono i benefici;
- d) una relazione, resa dal legale rappresentante dell'ente, che illustri le motivazioni della necessità e urgenza dell'opera con riferimento sia allo stato di fatto che ai futuri fabbisogni, e una relazione, a firma di un tecnico abilitato, che descriva le

caratteristiche tecnico-funzionali del progetto e i costi previsti.

Art. 4 - Piano di riparto.

1. Il piano di riparto viene definito secondo le procedure contenute nell'articolo 5 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

2. Per la definizione del piano di riparto, la struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, anche avvalendosi degli uffici regionali del Genio civile, entro centoventi giorni dal ricevimento della documentazione, esprime un parere tecnico sulle caratteristiche tecnico-funzionali del progetto e sui costi previsti.

Art. 5 - Misura del contributo.

1. Il limite massimo della spesa ritenuta ammissibile ai fini del contributo regionale non può superare la somma di lire 200 milioni (103.291,38 Euro), oltre l'IVA, indipendentemente dall'importo complessivo del progetto o del preventivo di spesa presentati.

2. Il limite minimo della spesa ritenuta ammissibile ai fini del contributo regionale non può essere inferiore alla somma di lire 25 milioni (12.911,42 Euro), oltre l'IVA, indipendentemente dall'importo complessivo del progetto o preventivo di spesa presentati.

3. La misura del contributo non può superare il cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 6 - Erogazione dei contributi.

1. L'erogazione dei contributi è disposta in unica soluzione con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici sulla base del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori e della dichiarazione di avvenuta esecuzione degli stessi da parte del legale rappresentante dell'ente beneficiario.

2. La richiesta di erogazione del contributo è presentata alla struttura regionale di cui al comma 1 competente in materia di lavori pubblici corredata dai prescritti certificati, entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione del piano di riparto, pena la decadenza del contributo stesso.

3. I soggetti destinatari dei contributi che, per oggettiva impossibilità, non sono in grado di presentare la documentazione di cui al comma 2 nel termine previsto, possono richiedere, entro lo stesso termine, una proroga, per un periodo massimo di dodici mesi, al dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, che provvede con proprio decreto da trasmettere alla struttura regionale competente in materia di ragioneria e tributi.

4. La struttura regionale competente in materia di lavori pubblici effettua, avvalendosi degli uffici regionali del Genio civile,

verifiche sulla correttezza e sulla regolarità della spesa sostenuta mediante il metodo del sorteggio su un campione pari ad almeno il cinque per cento dei soggetti finanziati.

Art. 7 - Fondi disponibili per provvedimenti di revoca o decadenza.

1. I fondi che si rendessero disponibili per provvedimenti di revoca o per decadenza o per accertamenti di economia, sono utilizzati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, per interventi di particolare urgenza e indifferibilità o per opere relative a domande non accolte, purché ammissibili a contributo.

Art. 8 - Abrogazioni.

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 5 marzo 1985, n. 20;
- b) la legge regionale 8 aprile 1986, n. 19;
- c) l'articolo 7 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37.

Art. 9 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi già stanziati sul capitolo n. 71020 (contributi ai comuni e istituzioni pubbliche e private per l'adattamento e il riattamento di edifici per scuole materne, elementari e medie) del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1999. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 10 - Norme transitorie.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 3 e quelle previste dall'articolo 6 si applicano anche al piano finanziato con il bilancio di cui all'esercizio corrente.

2. In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 3 è fissato entro i sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

SOMMARIO

Art. 1 - Finalità.	1
Art. 2 - Destinatari.	1
Art. 3 - Presentazione delle domande.	1
Art. 4 - Piano di riparto.	2
Art. 5 - Misura del contributo.	2
Art. 6 - Erogazione dei contributi.	2
Art. 7 - Fondi disponibili per provvedimenti di revoca o decadenza.	3
Art. 8 - Abrogazioni.	3
Art. 9 - Norma finanziaria.	3
Art. 10 - Norme transitorie.	3
Art. 11 - Dichiarazione d'urgenza.	3